



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 962

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 pubblicato nella Serie Generale della G.U. n. 113 del 4-5-2020 e rettificato nella GU serie generale n. 113 del 5 maggio 2020.

Il giorno **10 Luglio 2020** ad ore **08:08** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, è stata approvata la riorganizzazione degli impegni del regime di condizionalità per il nuovo periodo di programmazione.

L'Allegato II e il Titolo VI – Condizionalità – del Regolamento (UE) n. 1306/2013, all'articolo 93(1) nel dettare le nuove regole di Condizionalità, elenca i tre “Settori” in cui sono stati ricompresi i CGO e le BCAA di Condizionalità:

- ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- benessere degli animali,

a loro volta suddivisi in 9 temi: acque; suolo e stock di carbonio; biodiversità; livello di mantenimento minimo dei paesaggi; sicurezza alimentare; identificazione e registrazione degli animali; malattie degli animali; prodotti fitosanitari e benessere degli animali.

Tali impegni riguardano i beneficiari dei pagamenti:

- diretti ai sensi dei titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- delle misure a superficie ed animali del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 – articoli 28 “pagamenti agro-climatico-ambientali”, articolo 29 “agricoltura biologica” e articolo 31 “indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” del regolamento (UE) n. 1305/2013,
- di cui agli articoli 46 (ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Con il decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 pubblicato nella Serie Generale della G.U. n. 113 del 4 maggio 2020 e rettificato nella GU serie generale n. 113 del 5 maggio 2020, approvato d'intesa con le Regioni/Province Autonome nella seduta del 20 febbraio 2020, “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha recepito gli impegni di condizionalità fissati dall'Unione europea e li ha adattati alle esigenze del territorio nazionale. Lo stesso DM rimanda inoltre alle regioni e alle province autonome il compito di recepire e adattare alle proprie realtà gli impegni di condizionalità.

Più nel dettaglio, il Decreto MiPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020, oltre ad elencare i criteri di gestione obbligatori e definire le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali, detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici, ai sensi del Regolamento (UE) della Commissione n. 809/2014 e del Regolamento (UE) n. 640/2014, nonché definisce i Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da applicare ai pagamenti agro-climatico-ambientali e dell'agricoltura biologica, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ove non definiti dalle Regioni e Province Autonome nei programmi cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR).

Attraverso il presente provvedimento si specificano pertanto gli impegni che le aziende agricole, beneficiarie degli aiuti diretti, delle misure a superficie ed animali del PSR e degli aiuti di vendemmia verde e ristrutturazione e riconversione vigneti, devono rispettare nell'ambito dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) nonché si stabiliscono gli impegni applicabili per il territorio della Provincia autonoma di Trento rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020.

Si recepiscono altresì le disposizioni relative ai Requisiti Minimi fertilizzanti (RMFERT) e fitosanitari (RMFIT) applicabili a determinate misure del PSR.

Con successivo provvedimento verrà adottata la disciplina delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze degli operatori in merito agli obblighi sopra menzionati.

Vista la nota, di data 20/05/2020 prot. n. 0275587, con la quale la Provincia autonoma di Trento ha inviato le bozze dei documenti ai sensi dell'art. 23 secondo comma del predetto decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 che prevede che le Regioni e Province autonome trasmettano preventivamente le bozze di lavoro al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità, di verificare la coerenza con le disposizioni nazionali e di garantire la controllabilità degli elementi di impegno stabiliti.

Considerato che la Direzione Generale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali DISRIII, in data 10 giugno 2020 con nota prot. n. 0019628 (Prot. PITRE n.0314373 di data 11/06/2020), ha espresso parere di congruità sulla bozza di lavoro preventivamente trasmessa dalla Provincia Autonoma di Trento, affermando che il testo è in linea con il DM n. 2588 del 10 marzo 2020 pubblicato nella Serie Generale della G.U. n. 113 del 4 maggio 2020, S.O. n. 18.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- Udita la relazione;
- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;
- visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di

pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii.;

– visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;

– visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii.;

– visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Unione europea;

– visto il protocollo d'intesa del 10 maggio 2012 firmato tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA, le regioni e Province autonome ed il Ministero della Salute finalizzato a definire, tra le parti, le intese necessarie a favorire le modalità di colloquio e trasmissione al MiPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, nonché le modalità di effettuazione degli stessi, prorogato con nota Mipaaf n. 25796 del 24 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, e con Atto della Conferenza Stato - Regioni n. 165/CSR del 27 novembre 2014 al 31 dicembre 2020;

– visto il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

– visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2015, n. 1420, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

– visto il Decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alla Zona Ordinaria. Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006;

– vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 1545 del 24 agosto 2018 che adotta le norme tecniche di recepimento provinciale e detta la disciplina integrativa con quanto disposto dal D.M. 25 febbraio 2016, n. 5046;

– visto il decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

– considerato che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha espresso parere di congruità alla bozza di lavoro preventivamente trasmessa dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art 23 secondo comma del predetto decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, al fine di armonizzare le norme provinciali di condizionalità, di verificarne la coerenza con le disposizioni del citato decreto ministeriale, e di garantire la controllabilità degli elementi di impegno qui stabiliti;

– ad unanimità dei voti, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) nonché le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 specificati nel decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, come precisato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di approvare l'Allegato 2 denominato "Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riguardante gli impegni relativi ai Requisiti Minimi Fertilizzanti e Fitosanitari;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio provinciale;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 08:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Criteri di gestione obbligatoria e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

002 Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

**Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)**

## **SETTORE 1**

### **Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno**

#### **I TEMA PRINCIPALE: Acque**

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)**

**Articoli 4 e 5**

#### **Recepimento**

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e ss.mm.ii.:
  - articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
  - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati;

#### **Recepimento provinciale**

- Piano di Risanamento delle Acque (PPRA) di cui alla Legge Provinciale n. 4 del 27 febbraio 1986 e norme di attuazione del PPRA approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 233 del 16 febbraio 2015 avente per oggetto l' "Approvazione del Piano di Tutela delle Acque" e gli aggiornamenti 2017 della relativa classificazione dei corpi idrici ([http://www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Piano\\_di\\_tutela/pagina10.html](http://www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Piano_di_tutela/pagina10.html));

- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. “Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinanti”;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 685 del 5 maggio 2017 avente per oggetto: “Conferma dell'assenza di zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, per la provincia di Trento, ai sensi della revisione prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.”;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1470 del 31/08/2015 avente per oggetto “Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 - articolo 21, comma 4 delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale - Secondo aggiornamento della Carta delle risorse idriche - APPROVAZIONE - Prot. n. 210/15D.”
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 24 agosto 2018 “Criteri integrativi della normativa statale a termini della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17, Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018- che inserisce l'art. 19 bis "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato" nel Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl.”, che adotta le norme di recepimento provinciale e detta la disciplina integrativa con quanto disposto dal D.M. 25 febbraio 2016, n. 5046 con riferimento alle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche e piccole imprese agroalimentari adeguandola alle caratteristiche del territorio e alla dimensione degli allevamenti presenti in Provincia di Trento.

### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Allo stato attuale non sono state individuate nel territorio provinciale zone vulnerabili ai sensi della normativa comunitaria.

Le aziende di competenza APPAG con terreni ricadenti in ZVN presso altre Regioni dove vige l'obbligo relativo alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, sono chiamate a rispettare le norme vigenti in queste Regioni.

### **Descrizione degli impegni**

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 e da quanto stabilito dai Programmi d'azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.



Allo stato attuale non sono state individuate nel territorio provinciale zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi della normativa comunitaria pertanto non sono previsti impegni al CGO1 (deliberazione della Giunta provinciale n. 685 del 5/5/2017).

**Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

## **BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**

### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588 del 10 marzo 2020.

### **Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) **Divieti di fertilizzazioni.**


Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici di cui all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d'Azione regionali in vigore. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Ai sensi del DM 5046/2016 è quindi vietato l'utilizzo agronomico del letame entro 5 metri di distanza dalle sponde di corsi d'acqua ed entro 10 metri dalle sponde di corsi d'acqua per l'utilizzo agronomico del liquame.

b) **Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.**

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATM) n. 131/2008 e n.260/2010.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

“*Scoline e fossi collettori*” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

“*Adduttori d’acqua per l’irrigazione*”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

“*Pensili*”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

“*Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua*”.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

### **Intervento della Provincia Autonoma di Trento**

I corsi d'acqua a cui si applica l'impegno di cui alla lettera a) sono tutti i corsi d'acqua della Provincia Autonoma di Trento.

Come previsto dal DM n. 2588 del 10 marzo 2020 la Provincia stabilisce che l'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite condotte con metodo di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite condotte con metodo biologico o integrato, si utilizzi la fertirrigazione con micro portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

### **Deroghe provinciali al DM n. 2588 del 10 marzo 2020**

Gli impegni di cui alla lettera a) non ammettono deroghe.

Mentre si deroga dal rispetto dell'impegno di cui alla lettera b) in quanto il territorio provinciale ricade interamente in "area montana" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e ss.mm.ii. la quale definisce il territorio della Provincia di Trento totalmente "Territorio svantaggiato di montagna".

Le aziende di competenza APPAG con terreni ricadenti in altre Regioni dove vige l'obbligo relativo alla costituzione/non eliminazione di fascia inerbita, sono chiamate a rispettare le norme vigenti in queste Regioni".

### **Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

<b>BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.</b>
--

**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588 del 10 marzo 2020.

**Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

**Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

**BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola**

### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588 del 10 marzo 2020.

### **Descrizione degli impegni**

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
  1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
  3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (articolo 74 (1), lettera ff) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (articolo 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (articolo 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (articolo 74 (1), lettera g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) le “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'articolo 101 (7), lettere a), b), c) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (articolo 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle

prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo 104).

Ai fini del presente decreto, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

**Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

## **II TEMA PRINCIPALE:** Suolo e stock di carbonio

### **BCAA 4 – Copertura minima del suolo**

#### **Ambito di applicazione:**

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del DM n. 2588 del 10 marzo 2020;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del medesimo decreto.

#### **Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
  - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
  - o, in alternativa,
  - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

#### **Intervento della Provincia Autonoma di Trento**

A norma dell'art. 23 comma 3 DM n. 2588 del 10 marzo 2020, si applica, per questa BCAA, quanto disposto dall'allegato 1 al suddetto decreto.

in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

#### **Deroghe di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020**

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:



1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui al punto a) e b), è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

#### **Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

**Ambito di applicazione:**

- per l’impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a) del DM n. 2588 del 10 marzo 2020);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all’articolo 3, comma 4, lettera d del DM n. 2588 del 10 marzo 2020.

**Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di favorire la protezione del suolo dall’erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l’acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l’efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall’impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l’applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata. A norma dell’articolo 23 comma 3 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 si applica, per questa BCAA, quanto disposto dall’allegato 1 al suddetto decreto.

In relazione all’impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, è prevista la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell’elevata acclività o dell’assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell’erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;

In relazione all’impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

In relazione all’impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

**Deroghe di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020**

In relazione all’impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- si considera rispettato in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

#### **Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

<b>BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante</b>
---

**Ambito di applicazione:** Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del DM n. 2588 del 10 marzo 2020.

**Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

**Deroghe di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020**

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

In caso di ricorso alle deroghe è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

**Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

### III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).**

**Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

#### **Recepimento**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis* (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 – “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

#### **Recepimento provinciale**

- Decreto del Presidente della provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg “Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.11)
- Provvedimenti provinciali di designazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezioni speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE:
  - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1018 del 5 maggio 2000
  - Deliberazione della Giunta provinciale n. 3125 del 13 dicembre 2002
  - Deliberazione della Giunta provinciale n. 655 del 08 aprile 2005
  - Deliberazione della Giunta provinciale n. 2955 del 30 dicembre 2005
  - Deliberazione della Giunta provinciale n. 2956 del 30 dicembre 2005
  - Deliberazione della Giunta provinciale n. 2279 del 27 ottobre 2006
  - Deliberazione della Giunta provinciale n. 328 del 22 febbraio 2007
  - Deliberazione della Giunta provinciale n. 2348 del 02 ottobre 2009
- Il 5 agosto 2010 con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1799 sono state individuate le Zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi dell’art. 37 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Oltre all’individuazione delle zone speciali di conservazione, nella deliberazione (allegato B) è presente la tabella di raffronto tra le nuove “zone speciali di conservazione” (ZSC) e gli originari “siti di importanza comunitaria” (SIC) con le modificazioni introdotte per ciascuna di esse e le relative motivazioni.
- Il 22 ottobre 2010, con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2378 sono state definitivamente adottate le misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione, ai sensi dell’art. 38 della L.p. n.11

del 23 maggio 2007, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Gli allegati a tale provvedimento sono stati sostituiti con deliberazione n. 259 del 17 febbraio 2011.

➤ Con deliberazione n. 632 del 12 aprile 2013 è stata approvata l'individuazione e adozione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC), IT3120097 "Catena di Lagorai", IT3120092 "Passo del Broccon", IT3120107 "Val Cadino", IT3120142 "Val Campelle", IT3120143 "Valle del Vanoi", IT3120021 "Lago delle Buse, già ricompresi nei confini della Zona di protezione speciale (ZPS) IT3120160 "Lagorai", ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (denominata direttiva "Habitat") e sono stati aggiornati e riordinati gli allegati della DGP n. 259 di data 17 febbraio 2011.

➤ Il 5 agosto 2010 con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1799 sono state individuate le Zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi dell'art. 37 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

➤ Deliberazione della Giunta provinciale n. 2346 di data 16 dicembre 2016. Individuazione nuovo SIC denominato IT3120179 "Val Jumela", ai sensi degli artt. 2 e 6 del DPP 50-157/Leg del 3 novembre 2008.

➤ Con deliberazione n. 305 del 23 febbraio 2017 è stata approvata l'adozione delle misure di conservazione specifiche per la Zona di Protezione Speciale (ZPS), IT3120157 denominata "Stelvio", ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, in attuazione della direttiva 2009/147/CEE denominata direttiva "Uccelli".

### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) del medesimo decreto.

### **Descrizione degli impegni**

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Per la Provincia Autonoma di Trento sono vigenti le misure di conservazione stabilite dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 2279 del 27 ottobre 2006.

### **Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)**

**Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

**Recepimento**

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);

**Recepimento provinciale**

- Decreto del presidente della provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg “Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.11)
- Provvedimenti provinciali di designazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezioni speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE:
  - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1018 del 5 maggio 2000
  - Deliberazione della Giunta provinciale n. 3125 del 13 dicembre 2002
  - Deliberazione della Giunta provinciale n. 655 del 08 aprile 2005
  - Deliberazione della Giunta provinciale n. 2955 del 30 dicembre 2005
  - Deliberazione della Giunta provinciale n. 2956 del 30 dicembre 2005
  - Deliberazione della Giunta provinciale n. 2279 del 27 ottobre 2006
  - Deliberazione della Giunta provinciale n. 328 del 22 febbraio 2007
  - Deliberazione della Giunta provinciale n. 2348 del 02 ottobre 2009
- Il 5 agosto 2010 con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1799 sono state individuate le Zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi dell’art. 37 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Oltre all’individuazione delle zone speciali di conservazione, nella deliberazione (allegato B) è presente la tabella di raffronto tra le nuove “zone speciali di conservazione” (ZSC) e gli originari “siti di importanza comunitaria” (SIC) con le modificazioni introdotte per ciascuna di esse e le relative motivazioni.

- Il 22 ottobre 2010, con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2378 sono state definitivamente adottate le misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione, ai sensi dell'art. 38 della L.p. n.11 del 23 maggio 2007, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Gli allegati a tale provvedimento sono stati sostituiti con deliberazione n. 259 del 17 febbraio 2011.
- Con deliberazione n. 632 del 12 aprile 2013 è stata approvata l'individuazione e adozione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC), IT3120097 "Catena di Lagorai", IT3120092 "Passo del Broccon", IT3120107 "Val Cadino", IT3120142 "Val Campelle", IT3120143 "Valle del Vanoi", IT3120021 "Lago delle Buse, già ricompresi nei confini della Zona di protezione speciale (ZPS) IT3120160 "Lagorai", ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (denominata direttiva "Habitat") e sono stati aggiornati e riordinati gli allegati della DGP n. 259 di data 17 febbraio 2011.
- Il 16 dicembre 2016 con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2346 è stato individuato un nuovo SIC denominato "Val Jumela" IT3120179, ai sensi degli artt. 37 e 38 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 denominata "Habitat".

### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) ricadenti nei SIC/ZSC.

### **Descrizione degli impegni**

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Per la Provincia Autonoma di Trento sono vigenti le misure di conservazione stabilite dalla Deliberazioni della Giunta provinciale n. 2378 del 22 ottobre 2010, n. 632 del 12 aprile 2013 e n. 2346 del 16 dicembre 2016.

A norma dell'articolo 23 comma 3 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, per questo CGO, si applicano gli impegni sopra indicati come disposto dall'allegato 1 al suddetto decreto.

### **Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.



## IV TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

**BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive**

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588 del 10 marzo 2020

### Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

A norma dell'articolo 23 comma 3 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, vige la norma stabilita a riguardo dall'allegato 1 al suddetto Decreto, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche ed il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per "*siepi*" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "*alberi in filari*" si intende un andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "*sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche*" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono

ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per “*potatura*” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

### **Deroghe stabilite dal DM n. 2588 del 10 marzo 2020**

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale in relazione al predetto periodo.

### **Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

## SETTORE 2

### Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

#### I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

**CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)**

**Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)\* e articoli 18, 19 e 20**

#### **\*attuato in particolare da:**

- Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): articolo 14;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): allegato;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) ed e)) e sez. 9 (lettere a e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1. Intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato 'Distribuzione' terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16 marzo 2005, n): articolo 18.

#### **Recepimento**

- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e ss.mm.ii.;

- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/01/2016);
- Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102).
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014).

## **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020.

## **Descrizione degli impegni**

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
  - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
  - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
  - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
  - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione<sup>1</sup> di:
  - i. ogni uso di prodotti fitosanitari<sup>2</sup>;
  - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
  - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
  - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
  - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
  - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

<sup>1</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

<sup>2</sup> tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
  - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
  - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
  - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
  - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
  - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
  - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
  - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione<sup>3</sup> di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
  - ii. uso di semente geneticamente modificata;
  - iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

---

<sup>3</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 viene controllato anche per il CGO 10;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

#### **Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

**CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)**

**Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.**

### **Recepimento**

Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020.

### **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

### **Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.



## II TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

**CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)**

**Articoli 3,4 e 5**

### **Recepimento**

➤ Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – (GU n. 282 del 2/12/2010).

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 con allevamenti suinicoli.

### **Descrizione degli impegni**

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA
- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.
- B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;
- B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni).  
Movimentazione dei capi tramite Modello 4 da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale e comunicate/aggiornate in BDN entro 7 giorni dagli eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.
- C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale, entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

### **Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

**CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1)**

**Articoli 4 e 7**

**Applicazione**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali”(G.U. 14.06.1996 n. 138) e ss.mm.ii.;
- Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015);
- Decreto ministeriale 28 giugno 2016 - “Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali””(G.U. n. 205 del 2/9/2016);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e ss.mm.ii.;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e ss.mm.ii.;
- Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n. 281, tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante: “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
- Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD\_UO-P. “Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina”.

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2, del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 con allevamenti bovini e/ o bufalini.

**Descrizione degli impegni**

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.:                    REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1    Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN).
- A.2    Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda (entro 7 giorni dall’evento).
- A.3    Comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
  - direttamente nella BDN con accesso qualificato nelle forme previste;
  - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
  - avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.

**B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000.
- B.3 Presenza del passaporto nei casi previsti per legge (capi destinati agli scambi comunitari).
- B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

**C.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN**

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

**D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA**

- D.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);
- D.2 Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 48 ore;
- D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

**E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA**

- E.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

**Ente preposto alla gestione e al controllo**



**CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**

**Articoli 3, 4 e 5**

**Applicazione**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996).
- O.M. 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015), come prorogata dall’O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24/6/2017)
- D.M. 28 giugno 2016 –“Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”” (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016);
- Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 recante “Indicazioni per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina” (G.U. n.180 del 04 agosto 2005).

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 con allevamenti ovicaprini.

**Descrizione degli impegni**

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

**A.:                   REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA IN BDN**

- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN);
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - direttamente nella BDN con accesso qualificato nelle forme previste ;
  - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
  - avvalendosi del Servizio Veterinario
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda entro 30 giorni;

**B.:                   TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN**

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla

comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;

- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- B.6 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- B.7 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale [doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08] con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro sei mesi dalla nascita se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010. Ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altro di tipo convenzionale (marca auricolare o tatuaggio). Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale.

**Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

### III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

**CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)**

**Articoli 7, 11, 12, 13 e 15**

#### **Recepimento**

- Decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000, "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)" (G.U. n. 32 del 8/2/2001 S.O. n. 43) e ss.mm.ii (G.U. n. 59 dell'11/03/2000 S.O. ) e ss.mm.ii..

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 con allevamenti.

#### **Descrizione degli impegni**

Devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

1. Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali
2. Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
3. Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
4. Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
5. Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allevamento di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale"
6. Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001.
7. Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall'art. 15 e dall'allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti

#### **Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

## IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

**CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)**

**Articolo 55, prima e seconda frase**

### **Recepimento**

- Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

### **Recepimento Provinciale**

- Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 320 del 2 marzo 2015 sono state adottate le procedure per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in applicazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)".
- Con la delibera n. 369 del 9 marzo 2015 sono state adottate le "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) adottato con decreto 22 gennaio 2014".
- Con la delibera della Giunta Provinciale n. 228 del 10 febbraio 2017 sono state approvate le "Misure per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" ai sensi della misura A.5.6. del PAN.
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 736 di data 12 maggio 2017, "Attuazione delle misure di tutela dell'ambiente acquatico di cui alla scheda n. 5 dell'allegato "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)"- deliberazione della Giunta provinciale n. 369 del 9 marzo 2015." e relativo aggiornamento ([http://www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Piano\\_di\\_tutela/pagina21.html](http://www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Piano_di_tutela/pagina21.html)).



## Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020.

## Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e ss.mm.ii., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale dell'/degli intervento/i da lui effettuato/i. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del PF, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;

- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
- dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
- alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

#### **Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

# SETTORE 3

## Benessere degli animali

### I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

**CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)**

**Articoli 3 e 4**

#### **Recepimento**

➤ Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011).

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 con allevamenti bovini/bufalini.

#### **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

#### **Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

**CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)**

**Articolo 3 e articolo 4**

***Recepimento***

➤ Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)”.

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 con allevamenti suinicoli.

**Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii..

**Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

**CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell' 8.8.1998, pag. 23)**

**Articolo 4**

***Recepimento***

- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

**Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii..

**Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

## **Allegato II**

**Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali".**

### **FERTILIZZANTI**

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

#### **Normativa nazionale di riferimento**

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- Decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alla Zona Ordinaria.
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.
- DM n. 2588 del 10 marzo 2020 "disciplina del regime di condizionalità" articolo 14 ed allegato 7.

#### **Normativa provinciale di riferimento**

- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti" in particolare articolo 19 bis.
- Delibera di Giunta Provinciale n. 1545 del 24 agosto 2018 "Criteri integrativi della normativa statale a termini della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17, Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018 che inserisce l'art. 19 bis "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato" nel Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) - decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl.", che adotta le norme tecniche di recepimento provinciale e detta la disciplina integrativa con quanto disposto dal D.M. 25 febbraio 2016, n. 5046 con riferimento alle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche e piccole imprese agroalimentari adeguandola alle caratteristiche del territorio e alla dimensione degli allevamenti presenti in Provincia di Trento. La deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.2/sez. gen. Del 10/01/2019.
- Determinazione del Dirigente Servizio agricoltura n. 87 di data 06 febbraio 2019 "Approvazione della modulistica per la comunicazione di produzione e utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato".
- Legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari".
- Legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1. Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche.

## Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il Codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica agricola, nel Decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016 e nella Delibera di Giunta provinciale n. 1545 del 24 agosto 2018 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno, a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 39 del Regolamento CE n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali":

- 1) obblighi amministrativi;
- 2) obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- 3) obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- 4) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati.

In merito all'obbligo di presentare la comunicazione semplificata e ordinaria per la produzione e l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato da parte delle aziende zootecniche che producono e/o utilizzano effluenti zootecnici, tale comunicazione andrà effettuata nelle modalità stabilite dalla sopra citata Deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 24 agosto 2018. La modulistica da utilizzare per le comunicazioni è stata approvata con Determinazione del Dirigente Servizio agricoltura n. 87 di data 06 febbraio 2019 ed è disponibile su [www.procedimenti.provincia.tn.it](http://www.procedimenti.provincia.tn.it).

Per completezza si riporta quanto stabilito dalle norme tecniche attuative di recepimento provinciale del D.M. 25 febbraio 2016, n. 5046, approvate con la sopra citata deliberazione della G.p. n. 1545 in data 24 agosto 2018.

### 1 OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

1.1 OBBLIGHI AMMINISTRATIVI - COMUNICAZIONE (articolo 1 delle le norme tecniche attuative del DM 5046/2016 con riferimento agli adempimenti a carico degli operatori agricoli).

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato è subordinata alla presentazione della comunicazione, da concretizzarsi con l'implementazione dei dati del fascicolo aziendale (F.A.) anche attraverso uno specifico documento integrativo appositamente definito ed allegato allo stesso F.A.. La comunicazione, presentata dalle aziende al proprio CAA – Centro assistenza agricola- mandatario, sarà acquisita informaticamente dal Servizio competente in materia di agricoltura quale autorità competente in materia. Per ragioni di semplificazione il calcolo dei quantitativi di azoto trova riferimento alle produzioni medie così come tradotte nelle tabelle da 1 a 4 dell'allegato I del DM. 5046.
2. Nel caso di presentazione di "autorizzazione unica territoriale" (AUT) ai sensi del decreto del Presidente della provincia 28 marzo 2018, n. 2-77 leg. la comunicazione sarà allegata e presentata al Servizio competente in materia di autorizzazioni ambientali.
3. La comunicazione è effettuata dalle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue e digestato destinati all'utilizzazione agronomica.
4. La comunicazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione e, fatte salve le previsioni in materia di autorizzazione unica territoriale, deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione o di ultima modifica della stessa. Le aziende sono comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica. Non sussiste

l'obbligo di segnalazione per l'aggiornamento o l'integrazione della comunicazione in caso di variazioni che non determinano una modifica sostanziale degli adempimenti dovuti. In caso di autorizzazione unica territoriale, la comunicazione ha effetto immediato dalla data di presentazione, fatto salvo il rispetto dei 30 giorni di cui al presente comma. I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della comunicazione.

5. Per variazioni sostanziali si intendono quelle che determinano una modifica degli adempimenti dovuti quali indicativamente il 20% delle superfici aziendali o del carico UBA o del rapporto fra questi, fermo restando il non superamento dei limiti massimi dei quantitativi di azoto al campo ad ettaro. Per i quantitativi di azoto al campo ad ettaro si veda il successivo paragrafo 3. OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI (art. 10 delle norme tecniche del DM 5046/2016).

6. Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento non superiore a 3.000 kg.

7. Sono tenute a presentare all'autorità competente una comunicazione semplificata, contenente le informazioni di cui all'Allegato alla Determinazione del Dirigente Servizio agricoltura n. 87 di data 06 febbraio 2019, le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo derivante da effluenti di allevamento, compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg.

8. Sono tenute a presentare all'autorità competente una comunicazione ordinaria contenente le informazioni di cui all'Allegato alla Determinazione n. 87/2019 le seguenti aziende:

- a) le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento, superiore a 6.000 kg;
- b) le piccole aziende agroalimentari e tutte le aziende che utilizzano agronomicamente le acque reflue;
- c) le aziende che producono e/o utilizzano digestato agro zootecnico e/o agroindustriale anche se in quantitativi inferiori ai 3.000 kg e fino a 6.000 kg annui di azoto al campo;
- d) tutte le aziende comunque tenute alla predisposizione del Piano di utilizzazione agronomica, come individuate all'articolo 2 delle le norme tecniche attuative del DM 5046/2016.

*A titolo esemplificativo lo schema della classe dimensionale degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino da mettere in relazione con gli obblighi di comunicazione è presente nell'allegato X al DM 5046/2016.*

9. Per le aziende ubicate fuori dal territorio provinciale che spandono anche all'interno di esso e per quelle ubicate in provincia di Trento che utilizzano terreni fuori dal territorio provinciale, il titolare deve allegare alla comunicazione presentata in Trentino gli estremi della comunicazione presentata fuori dal territorio provinciale, qualora dovuta.

10. Le comunicazioni di utilizzazione agronomica già presentate al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento restano valide fino alla loro scadenza, fermi restando gli obblighi di adeguamento per garantire la conformità alle presenti disposizioni. I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della nuova comunicazione. Si precisa che ai sensi dell'art. 13 delle norme tecniche del DM 5046/2016 l'iter di adeguamento degli stoccaggi delle strutture esistenti dovrà essere attivato entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle norme tecniche sopra citate (Bollettino Ufficiale n.2/sez. gen. del 10/01/2019) ed i lavori dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2020, salvo motivata proroga.

11. Fermo restando quanto sopra disposto, qualora le fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti o digestato siano effettuate da soggetti diversi dal produttore, al fine di adottare specifiche forme di controllo per ciascuna delle predette fasi, la comunicazione fatta dal produttore e/o utilizzatore degli effluenti o del digestato deve riportare gli estremi identificativi dei diversi soggetti terzi interessati. Nel caso di variazioni non sostanziali dei soggetti utilizza-



tori, intervenute nel periodo di validità della comunicazione, farà fede il relativo contratto di cessione tra le aziende dell'effluente o digestato.

12. Come previsto all'art. 13 "Norme transitorie" di cui all'allegato tecnico alla Delibera di Giunta Provinciale n. 1545 del 24 agosto 2018, i provvedimenti di comunicazione di utilizzazione agronomica presentati ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1280 del 11 agosto 2017, che reca il "Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 devono essere aggiornati come previsto al paragrafo sopra riportato "OBBLIGHI AMMINISTRATIVI COMUNICAZIONI".

**1.2 OBBLIGHI AMMINISTRATIVI - DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL TRASPORTO** (articolo 3 delle norme tecniche attuative del DM 5046/2016 con riferimento agli adempimenti a carico degli operatori agricoli).

13. Al fine di rendere tracciabile lo scambio e la movimentazione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato destinati ad utilizzazione agronomica, il trasporto è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante;
- b) la natura e la quantità del materiale trasportato;
- c) l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato;
- d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;
- e) gli estremi della comunicazione.

14. Sono esentati dall'obbligo di munirsi di documenti di trasporto i soggetti che, nell'ambito del territorio della provincia di Trento, trasportano con mezzi agricoli:

- a) effluenti zootecnici tra terreni in uso della propria azienda;
- b) effluenti zootecnici o relative frazioni separate, non digestati, tra due diverse aziende agricole per l'utilizzo agronomico diretto degli stessi, se muniti di un accordo di cessione tra le aziende;
- c) effluenti zootecnici dalla propria azienda all'impianto di digestione anaerobica consortile;
- d) digestato o relative frazioni separate nell'ambito della propria azienda se l'impianto di digestione anaerobica è di tipo aziendale;
- e) digestato o relative frazioni separate dagli stoccaggi aziendali alle superfici agricole appartenenti alla stessa azienda;
- f) digestato o relative frazioni separate fra l'impianto di digestione anaerobica di tipo consortile e le superfici agricole delle aziende consorziate presso superfici gestite dall'impianto.

15. Qualora il trasporto sia effettuato da un contoterzista con mezzo agricolo, questo deve tenere nel mezzo che effettua il trasporto copia del contratto di incarico al trasporto e spargimento con l'azienda agricola di conferimento.

16. I documenti di trasporto e gli accordi di cessione di cui al comma 2 devono essere conservati in azienda per un periodo non inferiore a 2 anni.

**2. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI ZOOTEKNICI E DEI DIGESTATI** (articolo 4, 5, 6, 7 delle norme tecniche attuative del DM 5046/2016, con riferimento agli adempimenti a carico degli operatori agricoli).

## 2.1 CRITERI GENERALI PER IL TRATTAMENTO E LO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (art. 4 delle norme tecniche).

17. Il trattamento e lo stoccaggio devono essere funzionali all'utilizzo degli effluenti nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico nel rispetto dei valori individuati dalle tabelle 1-2-3 e 4 dell'allegato 1 del DM 5046/2016.

18. Per quanto concerne le caratteristiche e il dimensionamento degli stoccaggi si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 11 del DM 5046/2016.

19. Nella realizzazione di nuove strutture dovrà essere prevista, ove possibile, la copertura degli stoccaggi al fine di limitare il dilavamento della frazione palabile e di conseguenza garantire i volumi di stoccaggio di effluenti non palabili in relazione alle locali condizioni di produzione e utilizzo agronomico.

20. Lo stoccaggio degli effluenti di allevamento prodotti dalla singola azienda può essere effettuato, in alternativa, anche presso i contenitori utilizzati in forma associata da due o più aziende ovvero presso contenitori in uso collettivo costruiti e messi a disposizione dagli enti locali o forme associative tra agricoltori, sulla base di apposite convenzioni dirette a determinare i quantitativi massimi conferibili da ogni azienda, e fermo restando il loro corretto dimensionamento e il rispetto delle normative e eventuali prescrizioni in materia igienico sanitaria. Il conferimento dell'effluente presso i contenitori ad uso collettivo è comprovato da una specifica convenzione stipulata tra l'agricoltore e l'organismo collettivo che dovrà riportare gli elementi minimi della comunicazione identificativi dell'azienda, delle caratteristiche e quantità di effluente prodotto e stoccato, dell'ubicazione e caratteristiche del sito di stoccaggio.

## 2.2 STOCCAGGIO E ACCUMULO DEI LETAMI (art. 5 delle norme tecniche del DM 5046/2016).

21. Salvo casi specifici di deroga, lo stoccaggio dei letami deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.M..

22. Per limitare i liquidi di sgrondo ed i fenomeni di dilavamento nonché agevolare la maturazione e la stabilizzazione del letame si suggerisce la copertura dei cumuli con geotessile sia negli stoccaggi aziendali sprovvisti di struttura fissa coperta sia in quelli in campo.

23. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di letame prodotto in un periodo di 90 giorni.

24. Tenuto conto del territorio provinciale, delle piccole dimensioni dell'allevamento medio, delle caratteristiche strutturali dell'allevamento legate alle pratiche tradizionali che prevedono la possibilità di alpeggio estivo e di pascolamento del bestiame per un significativo periodo dell'anno, in analogia con quanto applicato per la tecnica dell'allevamento brado e semibrado, sono esonerati dall'obbligo di stoccaggio del letame in platea gli allevamenti con numero di UBA pari o inferiore a 5 che adottano misure idonee ad evitare il deflusso diretto di letame o liquidi di sgrondo nelle acque superficiali. I cumuli in campo dovranno rispettare quanto previsto dal paragrafo seguente ad eccezione dello stoccaggio. Si suggerisce inoltre la copertura con geotessile al fine di limitarne il dilavamento.

## 2.3 ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAME IN CAMPO (art. 6 delle norme tecniche del DM 5046/2016).

25. L'accumulo su suolo agrario deve rispettare quanto previsto dall'articolo 11 del D.M. 5046/2016.

26. Tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni oggetto dell'utilizzazione e su quelli circostanti o prossimali, in quantitativi non superiori ai fabbisogni funzionali delle colture (vedasi Tabella 1 - Allegato X del D.M. 5046/2016). Per migliorare la stabilizzazione del letame è buona pratica coprire il cumulo con tessuto geotessile.

27. E' opportuno che il termine temporale di accumulo su suolo agricolo, tenuto conto delle esigenze colturali specifiche e di maturazione del letame, non superi i nove mesi e non venga ripetuto nello stesso luogo nell'ambito della stessa annata agraria e comunque venga posizionato in luogo diverso rispetto alla precedente annata.

28. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:

- a) a distanza inferiore a 5 m. dalle scoline;
- b) a 30 m. dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c) a 40 m. dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide riconosciute a livello provinciale.
- d) a distanza da strade di uso pubblico inferiori a 3 metri ed il colaticcio non deve defluire su qualsiasi tipo di strada;
- e) a distanza da abitazioni, strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (misurati a partire dalle superfici esterne dell'edificio) inferiore ai 50 metri. Questo limite non si applica alle strutture di allevamento.

29. È inoltre vietato, ai sensi della Carta delle risorse idriche prevista dal P.U.P., l'accumulo dei letami nelle seguenti aree:

- a) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di captazione di acque superficiali a fini potabili individuate dalla medesima;
- b) nei parchi naturali e nelle aree protette ove il divieto sia previsto all'interno dei relativi piani di gestione.

30. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa. Attorno al deposito temporaneo deve essere realizzato un solco o un'arginatura perimetrale che isoli idraulicamente l'accumulo dal reticolo idrografico superficiale.

31. L'accumulo temporaneo in campo destinato alla maturazione accelerata può eccedere dai limiti quantitativi previsti nel precedente punto 26 se viene applicata una gestione del cumulo che prevede:

- a) impiego minimo di paglia nell'effluente pari a 4 chili/capo/giorno (solo per il letame e non per i suoi assimilati);
- b) lo stoccaggio in andane;
- c) il rivoltamento con macchina operatrice eseguito più volte, in numero almeno pari a 7, nel periodo di maturazione, della durata minima di 3 mesi; per la maturazione accelerata del digestato solido la durata può essere ridotta a 2 mesi con almeno 5 rivoltamenti;
- d) la copertura dei cumuli con geotessile.

#### 2.4 STOCCAGGIO DEI LIQUAMI (art. 7 delle norme tecniche del DM 5046/2016).

32. Per quanto concerne lo stoccaggio e il dimensionamento dei contenitori dei liquami si fa riferimento all'art. 12 del D.M. 5046/2016, precisando che per l'eventuale adeguamento delle capacità nelle strutture esistenti è da prediligere la realizzazione di una nuova vasca rispetto all'ampliamento di quella esistente.

33. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 120 giorni.

34. Qualora i liquami aziendali siano destinati a trattamento di digestione anaerobica mediante impianto aziendale o collettivo, le capacità di stoccaggio dell'impianto sono considerate utili al fine del calcolo dei volumi minimi di stoccaggio. Nel caso di impianto collettivo tali singole capacità devono essere definite in apposito accordo di fornitura tra azienda e organismo collettivo.

### **3. OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI (ART. 10 DELLE NORME TECNICHE DEL DM 5046/2016).**

35. La quantità di azoto al campo di origine zootecnica apportato da effluenti di allevamento, da soli o in miscela con il digestato agrozootecnico prodotto con effluenti di allevamento, non deve superare il limite di 340 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Le dosi massime di applicazione di azoto efficiente (MAS) sono riportate nell'Allegato X (Tabella1) al D.M. Per le caratteristiche morfologiche e climatiche proprie del territorio della provincia, nella valutazione delle dosi massime di applicazione di azoto efficiente (MAS) va considerata anche la diversa produttività tra le colture di fondovalle e quelle di versante o poste in quota.

36. Per il prato stabile tipico delle realtà montane l'efficienza media aziendale di utilizzo dell'azoto, come definita in Tabella 1 dell'allegato X del D.M. 5046/2016, va considerata alta per gli spandimenti primaverili, media per gli spandimenti estivi e bassa per gli spandimenti autunnali.

### **4. DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI, DEGLI EFFLUENTI ZOOTEKNICI E DEI DIGESTATI (art. 8 e 9 delle norme tecniche del DM 5046/2016).**

#### **4.1 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LETAMI (art. 8 delle norme tecniche del DM 5046/2016).**

37. Per quanto concerne i divieti di utilizzazione agronomica dei letami si fa riferimento all'art. 8 del D.M. 5046/2016 e precisamente l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- c) entro 5 metri di distanza dalle sponde di corsi d'acqua;
- d) per le acque quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

38. È inoltre vietato, ai sensi della Carta delle risorse idriche del P.U.P., l'utilizzo dei letami nelle seguenti aree:

- a) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di captazione di acque superficiali a fini potabili individuate dalla medesima;
- b) nei parchi naturali e nelle aree protette ove il divieto sia previsto all'interno dei relativi piani di gestione.

39. Le disposizioni di cui al punto 37, lettera c) di queste disposizioni, non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali. Non si applicano inoltre alle superfici esterne ai canali e corsi d'acqua arginati e alle superfici adiacenti ai canali intubati.

#### **4.2 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI (art. 9 delle norme tecniche del DM 5046/2016).**

40. L'utilizzo dei liquami e le tecniche di distribuzione devono rispettare quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 5046/2016.

41. L'utilizzo dei liquami, oltre ai casi previsti al punto 37, lett. a), b), e), e f) e punto 38 è altresì vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- b) per le acque lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- c) a distanza inferiore a 3 m dalle strade provinciali e statali e dai binari ferroviari;
- d) entro 5 m dai centri abitati e dalle abitazioni, dalle strutture o attrezzature di servizio pubblico o aperte al pubblico (misurati a partire dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale) se i liquami ed assimilati vengono interrati entro 12 ore. Se non interrati è vietato lo spandimento entro 10 m se vengono utilizzati digestato o chiarificato ed, entro 30 m se viene utilizzato liquame tal quale;
- e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

42. Le disposizioni di cui al punto 41, lettera a) delle presenti disposizioni, non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali. Non si applicano inoltre alle superfici esterne ai canali e corsi d'acqua arginati e alle superfici adiacenti ai canali intubati.

43. Al fine di ridurre il rischio di perdite di nutrienti per dilavamento e percolazione su terreni con pendenza superiore al 10%, devono essere assicurate la copertura vegetale del suolo e/o l'applicazione di appropriate pratiche agronomiche per la conservazione del suolo. Tenuto conto dell'orografia della provincia e dell'analisi effettuata con riferimento alle situazioni di spandimento, si deroga dal limite della pendenza del 10% nella distribuzione di liquame e assimilati nei seguenti casi:

- prato con pendenza > 10% quantitativo max a distribuzione 40 mc/ha;
- arativo con pendenza con coltura presente > 10% quantitativo max a distribuzione 40 mc/ha;
- arativo con coltura assente > 10% interrimento (40 mc/ha) entro 24 ore;
- arativo con pendenza con coltura assente < 10% interrimento (40 mc/ha).

Tra una distribuzione e la successiva devono trascorrere, se funzionali alla coltura, almeno quattro settimane. La distribuzione dell'effluente dovrà comunque garantire l'assenza di ruscellamento anche in caso di eventi pluviometrici immediatamente seguenti, adottando tecniche e quantitativi adeguati.

44. Il quantitativo massimo annuale impiegato dovrà comunque rispettare i MAS, non superando mai i 340 kg/ha di azoto al campo, inteso come quantitativo medio aziendale.

45. Al fine di contenere le emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale e di odori molesti la tecnica di distribuzione con l'utilizzo del getto a pressione deve essere limitato esclusivamente alle situazioni in cui lo spandimento sui terreni non sia diversamente attuabile mantenendo sufficienti condizioni di sicurezza per l'operatore.

#### **ADEMPIMENTI IN MERITO AI CONTROLLI ALLE RIDUZIONI DI CUI AL DM n. 2588/2020 ED ALLE SANZIONI**

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 15 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero

previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori. Nel caso tali obblighi vengano violati, si applica una riduzione fino all'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3%, 5% o 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'allegato 4 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di fertilizzazione inorganica entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1. Si precisa che come stabilito dalla BCAA 1 tale divieto si intende comunque rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica anche in caso di fertirrigazione.

#### **Ente preposto alla gestione e al controllo**

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

Il campione estratto per la verifica della condizionalità potrà essere conteggiato ai fini dei controlli previsti dal DM 5046/2016.

## PRODOTTI FITOSANITARI

**Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari.** Si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28 e dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

### Normativa nazionale di riferimento

- Decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14/12/2006 S.O. n. 96) e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177/L);
- Decreto Mipaaf 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012" (G.U. n. 35 del 12/02/2014).
- DM. 497 del 17 gennaio 2019 "disciplina del regime di condizionalità" articolo 14 ed allegato 7.

### Normativa provinciale di riferimento

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 320 del 2 marzo 2015 con la quale sono state adottate le procedure per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in applicazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)".
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 369 del 9 marzo 2015 con la quale sono state adottate le "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) adottato con decreto 22 gennaio 2014".
- Deliberazione della Giunta provinciale del 3 febbraio 2017 avente ad oggetto: "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con decreto 22 gennaio 2014. Controlli funzionali delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari realizzati dopo il 26 novembre 2016"
- Deliberazione della Giunta provinciale del 10 febbraio 2017 n. 228 avente ad oggetto: "Approvazione delle "Misure per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" ai sensi della Misura A.5.6 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)";
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 736 di data 12 maggio 2017, "Attuazione delle misure di tutela dell'ambiente acquatico di cui alla scheda n. 5 dell'allegato "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)"- deliberazione della Giunta provinciale n. 369 di data 9 marzo 2015." e relativo aggiornamento ([http://www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Piano\\_di\\_tutela/pagina21.html](http://www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Piano_di_tutela/pagina21.html)).

## Descrizione degli impegni

Le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- a) le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi;

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della Direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

- b) fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.

- b) dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.";

- c) gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014;



d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 14 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori. Nel caso tali obblighi vengano violati, si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3%, 5% o 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'allegato 4 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020.